

CONVENZIONE UNDF - ACEC

l'anno 1959 il giorno 29 del mese di ottobre in Roma

T R A

l'Unione Nazionale Distributori Film (UNDF rappresentata dal suo Presidente, Comm. Franco Penotti, assistito dal dott. Carmine Cianfarani, Segretario Generale dell'UNDF

E

l'Associazione Cattolica Esponenti Cinema (ACEC) rappresentata dal suo Presidente, Mons. Francesco Dalla Zuanna, assistito dal dott. Silvano Battisti, Segretario Generale dell'ACEC

CON L'INTERVENTO

dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini (ANICA) e dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)

PREMESSO

- che le sale cinematografiche cattoliche sono pienamente dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, la quale demanda ai singoli Sacerdoti titolari della licenza di agibilità, oltre che la gestione, la conduzione e l'amministrazione anche la vigilanza di dette sale;
- che l'organizzazione di dette sale, nel modo più rispondente alle loro finalità prevalentemente educativo-morali, è curata su mandato dell'Autorità Ecclesiastica - dall'ACEC, la quale ne ha - a tali effetti - la piena ed esclusiva rappresentanza;
- che l'ACEC ha costituito - in ottemperanza alle disposizioni della stessa Autorità Ecclesiastica - a vantaggio delle sale associate per facilitare il raggiungimento delle loro finalità, il Servizio Assistenza Sale (S.A.S.), il quale è parte integrante dell'Associazione;
- che il Servizio predetto è, di conseguenza, uno strumento dell'Associazione con finalità di assistenza e di consulenza degli associati anche sul piano economico, pur non avendo scopi di lucro o commerciali in proprio;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1) Ciascun distributore s'impegna:

a) a fornire annualmente all'ACEC l'elenco generale della propria produzione ed a sottoporre i film all'esame del Centro Cattolico Cinematografico (C.C.C.) per la classificazione relativa;

b) a fornire alle sale cattoliche solo i film ammessi dalla Autorità Ecclesiastica competente;

c) a stipulare contratti con le sale cinematografiche cattoliche solo in base a quanto fissato dall'art. 3) della presente convenzione.

2) L'ACEC per parte sua s'impegna:

a) a che siano programmati - secondo le esigenze di ciascuna sala cattolica e le disponibilità di ciascun distributore i film classificati dal C.C.C

"per tutti" o "per adulti", salvo riservare agli uffici di revisione delle Commissioni Regionali dello Spettacolo un'ulteriore revisione nell'eventualità siano richieste correzioni per singoli film, in modo da renderli adatti a qualsiasi sala cattolica;

b) verificandosi tale eventualità, il SAS dovrà assicurare al distributore interessato un minimo di passaggi, da determinarsi per singola regione. La facoltà di revisione dovrà considerarsi con carattere eccezionale;

c) di osservare, in ordine all'acquisto del materiale pubblicitario, le norme che saranno fissate dal Contratto Normativo Nazionale di Noleggio, salvo i casi in cui, per la scabrosità morale, il suddetto materiale non sia ritenuto idoneo all'esposizione nelle sale cinematografiche cattoliche, e ciò a giudizio delle Commissioni regionali di revisione. In tali casi, viene riconosciuta facoltà all'ACEC di provvedervi direttamente, salvo il benessere del distributore sul materiale eventualmente approntato dall'ACEC.

3) I contratti di noleggio saranno stipulati tra le varie Case di distribuzione e le singole sale con l'intervento, obbligatorio per ambo le parti, del Servizio Assistenza Sale, il quale apporrà il proprio visto che, concludendo la trattativa, ha lo scopo di convalidare, controllare e garantire il rispetto dell'impegno da parte dei contraenti.

4) I costi per il disimpegno dei servizi prestati dal "Servizio Assistenza Sale" alle sale cinematografiche cattoliche dovranno essere rimborsati dai responsabili delle sale cinematografiche beneficiarie dei servizi stessi.

5) Eventuali divergenze tecniche e commerciali relative all'applicazione del presente accordo dovranno essere deferite alle Delegazioni Regionali dell'UNDF e dell'ACEC, con l'assistenza dell'ANICA e dell'AGIS competenti per il territorio.

In caso di mancato accordo delle parti in sede regionale, la decisione finale sarà rimessa alle Presidenze Nazionali delle Associazioni stipulanti.

6) Per quanto non previsto nel presente accordo, valgono le norme dei contratti tipo normativi ed economici di noleggio stipulati tra l'ANEC e l'UNDF.

7) Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961. Ove non vi sia disdetta dalle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante comunicazione con lettera raccomandata, si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo.

p. l'UNDF

Il Presidente

(Comm. Franco Penotti)

p. l'ACEC

Il Presidente

(Mons. Francesco Dalla Zuanna)

p. l'ANICA

Il Presidente

(Avv. Eitel Monaco)

p. L'AGIS

Il Presidente

(Gr. Uff. Italo Gemini)